

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO E L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, NONCHÉ DEI RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008.

TRA

L'Ente Parco delle Madonie con sede in C.so Paolo Agliata, 16, Petralia Sottana (PA) - P. IVA/C.F.: 95002760825 rappresentato dal Direttore/Datore di Lavoro Dott. Giuseppe Maurici domiciliato per la sua carica c/o l'Ente (che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di "Datore di lavoro");

E

Il professionista Davide Serughetti, nato Palermo il 03/09/1988 – C. F.: SRGDVD88P03G273S, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa DIESSE GROUP SRL con sede legale in PALERMO (PA) Via RESUTTANA n. 360 - Prov. PA - Codice Fiscale 06398390820 - Partita IVA 06398390820 (denominato nel prosieguo del presente atto "R.S.P.P.").

VISTO l'art. 13 "*Datore di Lavoro*" del Regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-05-2005, il quale attribuisce al "Direttore del Parco ... la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza";

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 e in particolar modo:

- l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P. e l'art. 31, che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- l'art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio;
- l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;

Atteso che con determinazione a contrarre del direttore n. 273 del 03.12.2024 si è deciso di procedere con affidamento diretto ad un unico operatore tramite trattativa sul MEPA ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825



Handwritten signature.

Vista la determina del direttore n. 299 del 20.12.2024, con cui si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto al professionista Davide Serughetti, Legale rappresentante dell'impresa DIESSE GROUP SRL, che risulta avere i requisiti richiesti dall'art 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'importo complessivo contrattuale annuo pari ad € 6.039,00 onnicomprensivo di IVA, tasse e spese come per legge.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENRE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Richiamo

Il D.lgs. 81/2008 e nello specifico l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente Parco delle Madonie, i cui compiti sono fissati dall'art. 33 del Decreto nonché all'effettuazione dei sopralluoghi e la valutazione di tutti i rischi presenti in tutte le sedi dell'Ente Parco nelle quali i "lavoratori" dello stesso, così come definiti dall'art. 2 del Decreto, svolgono attività lavorative, compresa la valutazione dei rischi da incendio e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 31 e seguenti in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché nella collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei propri compiti e nella consulenza allo stesso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di redazione e aggiornamento del piano di formazione, informazione e addestramento.

Art. 3 - Prestazioni

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze dell'Ente, fermi restando tutti gli interventi che l'RSPP sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni, come meglio specificato in seguito. Il professionista svolge l'incarico secondo le esigenze dell'Amministrazione ed in funzione delle direttive del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la valutazione dei rischi e la verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti. È obbligato all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori e deve assolvere a tutte le sotto elencate prestazioni:

- a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazioni delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione lavorativa dell'Ente;
- b) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e redazione del programma delle misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 33 comma 1 lettera b) del D.L. 81/08 e s.m.i.;
- c) Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. lgs. 81/08 e s.m.i. ed i sistemi di controllo di tali misure;
- d) Elaborazione delle procedure di sicurezza in relazione alle attività svolte;
- e) Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del citato D.lgs.;
- g) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del predetto D.lgs.;
- h) partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;

- i) partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti sindacali, dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;
- j) fornitura di consulenze al Datore di Lavoro ed agli Uffici competenti sulle tematiche richieste;
- k) consulenza tecnica in merito ad acquisto materiale antinfortunistico e attrezzature di lavoro, comunicazione enti, rapporti con i dipendenti;
- l) sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro dell'Ente con produzione di dettagliata relazione per ogni ambiente di lavoro visitato.

L'incaricato, inoltre, dovrà:

- Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione
- Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; l'incarico include lo studio della documentazione esistente, l'individuazione di quella mancante, l'esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la revisione e l'adeguamento del Piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98 (cui farà seguito almeno una esercitazione).
- Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature.
- Aggiornare ogni qualvolta si rende necessario il piano di emergenza incendio e la formazione del personale.
- Organizzare, almeno, una prova di evacuazione.
- Verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. citato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché a quello incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso.
- Organizzare incontri periodici con il Datore di lavoro, il coordinatore Amministrativo D. lgs 81/2008 e il rappresentante dei lavoratori, al fine di meglio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza.

Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l'incaricato dovrà accertare:

- il livello manutentivo di tutte le componenti edili dell'edificio e degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati;
- il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d'uso;
- il grado di pulizia di tutti gli ambienti;
- l'esistenza della seguente documentazione:
 1. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
 2. dichiarazione di conformità controllo impianto di terra;
 3. certificato di prevenzione incendi;
 4. Ogni altra eventuale documentazione prescritta.



Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio

L'incarico verrà svolto sotto le direttive generali del Datore di lavoro, che impartirà le necessarie istruzioni e richiederà, se del caso, la presentazione di disegni, schizzi ed altri elaborati prima della predisposizione di quanto richiesto.

Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni.

L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari, nonché l'aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo devono

ds
au

avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla stipula dell'incarico. Gli elaborati saranno consegnati in tre copie di cui una riproducibile.

Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine sopra stabilito, salvo eventuali proroghe richieste, che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 15,00 €/giorno. Nel caso che il ritardo superi i novanta giorni, l'Ente avrà facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

Fino al momento dell'interruzione del presente rapporto di collaborazione l'incaricato sarà tenuto a svolgere ogni adempimento previsto anche da nuove leggi e decreti eventualmente emanati in materi;

Rientrano altresì nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e l'attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.

Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del Datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del RSPP.

Il RSPP è tenuto a prestare la sua collaborazione mediante supporto e consulenza, qualora si renda necessario, in merito alla redazione di eventuali DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti), nonché alla redazione dello stesso, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente oltre che quantificare i relativi oneri per la sicurezza.

L'incaricato svolgerà tutte le attività, che la normativa in materia attribuisce al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con l'Ufficio di Coord. Amm.vo attività D.lgs. 81/2008, i dirigenti di ogni U.O.B. presenti nelle sedi dell'Ente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e con il Medico Competente (M.C.).

Per tutto quanto non meglio qui specificato si rimanda al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 5- Luoghi svolgimento

Le sedi di lavoro dei dipendenti dell'Ente, oggetto di verifica e di valutazione di eventuali rischi, sono, allo stato attuale, gli uffici, la rimessa, i presidi turistici ubicate c/o i Comuni del Parco e non, di seguito riportati:

- Petralia Sottana, Palazzo Pucci - P.zza A. Gramsci, 7 ivi compresi locali sedi di impianti tecnologici al servizio dell'immobile;
- Petralia Sottana, c/o immobile comunale, in locazione, sito nel C.so P. Agliata, 16 - ivi compresi i locali sedi di impianti tecnologici al servizio, limitatamente, di quelli di pertinenza degli uffici dell'Ente Parco;
- Petralia Sottana, autoparco-centro stoccaggio c/o immobile in locazione sito in c/da Santa Lucia;
- Petralia Sottana, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali del Museo Civico "Antonio Collisani" C.so Paolo Agliata n. 100;
- Cefalù, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali nel C.so Ruggero, 116;
- Caltavuturo, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Piazza Papa Giovanni XXIII, 7;
- Collesano, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Viale Vincenzo Florio e c/o Via Mazzini n. 8;
- Polizzi Generosa, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Piazza Umberto I;

- Pollina, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in via Caduti in Guerra;
- Palermo, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali della Fondazione S. Elia in via Maqueda n. 81;
- Gratteri, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Piazza San Mamiliano, 5;
- Scillato, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Via Autonomia;
- Isnello, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in Viale Impellitteri;
- Petralia Soprana, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali in C.so Umberto I;
- Geraci Siculo, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali Convento Padri Cappuccini – C/da Zafarana.

Il numero di personale dell'Ente in servizio, nelle superiori sedi, è pari a 68 Unità.

L'Ente è proprietario di altri immobili che possono essere utilizzati per allestire mostre e/o altre attività che richiedono la presenza di proprio personale. In tale ultima ipotesi l'RSPP dovrà, se previsto dalla normativa vigente in materia, produrre la documentazione necessaria.

Art. 6 – Durata, corrispettivo per lo svolgimento del servizio e modalità di pagamento

L'incarico avrà la durata di anni 3 (Tre), a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

L'incarico non prevede il tacito rinnovo pertanto avrà termine il 31.12.2027, non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è costituito dal prezzo offerto in sede di trattativa, quindi per l'importo complessivo di € 18.117,00 (di cui € 3.267,00 per IVA al 22%) incluso tasse come per legge, come di seguito meglio specificato;

Anno 2025, importo di € 6.039,00 comprensivi di IVA e tasse e spese come per legge;

Anno 2026, importo di € 6.039,00 comprensivi di IVA e tasse e spese come per legge;

Anno 2027, importo di € 6.039,00 comprensivi di IVA e tasse e spese come per legge;

I prezzi contrattuali definiti in sede di affidamento del servizio rimarranno fissi ed invariati per l'intero triennio.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avviene con cadenza annuale nei termini di legge, e verranno remunerati a seguito all'attività *effettivamente* svolta e dettagliatamente rendicontata con cronoprogramma o relazione in sede di fatturazione.

Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica e della documentazione sopra indicata.

Art. 7 – Clausola Risolutoria Espressa

Qualora il R.S.P.P., durante l'esecuzione del servizio, venga meno ai compiti oggetto dell'incarico sarà facoltà del Datore di lavoro *revocare* l'affidamento senza che lo stesso RSPP niente possa pretendere o eccepire, salvo il pagamento di quanto già prodotto e reso.

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta dall'Amministrazione, viene applicata una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte dell'Ente al verificarsi del ritardo nell'adempimento e le stesse penali vengono recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Sh
Ar

Art. 8 – Riservatezza – Codice comportamento

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 citato e ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio ne è vietata la divulgazione ai sensi del D.lgs. 196/03 art.13 e in conformità alle normative vigenti.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, la Ditta/professionista aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dipendenti.

Art. 9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'aggiudicatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti devono essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indica come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 comma 209 della Legge 24/12/2007 n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica.

Art. 10 – Clausola Foro

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Per l'esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro di Termini Imerese.

Art. 11 - Rinvio

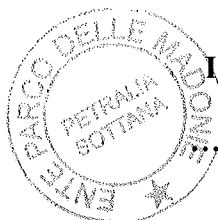
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Petralia Sottana, li

Il R.S.P.P. incaricato

.....



Il Direttore/Datore di lavoro

.....